Conclusioni della ricorrente

- annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 6 settembre 2007, procedimento R-290/2007-1, in quanto ha rifiutato la registrazione della sua domanda di marchio comunitario n. 5 225 776 per parte dei prodotti e servizi rivendicati nelle classi 9, 35, 36, 38 e 42;
- registrazione della domanda di marchio comunitario
 n. 5 225 776 per l'insieme dei prodotti e dei servizi rivendicati.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo costituito dalla rappresentazione di una mano che tiene una carta seguita da tre triangoli neri, per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 36, 38 e 42 (domanda n. 5 225 776)

Decisione dell'esaminatore: Parziale rifiuto della registrazione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: La ricorrente afferma che contrariamente a quanto constatato dalla commissione di ricorso dell'UAMI nella decisione impugnata, gli elementi che compongono il marchio di cui è stata parzialmente respinta la registrazione sono distintivi ed arbitrari rispetto ai prodotti e ai servizi rivendicati e, di conseguenza, la loro combinazione deve essere considerata altrettanto distintiva e arbitraria.

Ricorso proposto il 22 novembre 2007 — Deutsche Post/ Commissione

(Causa T-421/07)

(2008/C 22/86)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: J. Sedemund e T. Lübbig, Rechtsanwälte)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 12 settembre 2007 «Aiuto di Stato C 36/2007 (ex NN 25/2007) — Aiuto di Stato alla Deutsche Post AG, invito a presentare osservazioni ai sensi dell'art. 88, n. 2, del Trattato CE»
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE per l'aiuto di Stato C 36/2007 (ex NN 25/2007). Tale deci-

sione è stata notificata alla Germania con lettera 12 settembre 2007 (GU C 245, pag. 21). Il procedimento avviato con tale decisione è finalizzato ad un'indagine complementare del procedimento avviato dalla Commissione il 23 ottobre 1999, conclusasi con una definitiva decisione negativa adottata dalla Commissione il 19 giugno 2002 (GU L 247, pag. 27). Nella detta decisione negativa, la Commissione ha accertato che i prezzi della Deutsche Post AG per i suoi servizi di ritiro e recapito a domicilio di pacchi erano inferiori ai costi supplementari caratteristici per tali prestazioni e che un'aggressiva politica di sconti non faceva parte dei suoi compiti di servizio pubblico.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola fondamentali principi di procedura. In particolare, vi sarebbe una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, dato che la Commissione conosce da anni la fattispecie di cui trattasi e ha adottato in proposito il 19 giugno 2002 una definitiva decisione di chiusura del procedimento. Inoltre, i diritti di partecipazione della Repubblica federale di Germania e della ricorrente al procedimento sarebbero stati violati, in quanto non sarebbe stata data loro la possibilità di prendere posizione prima dell'adozione della decisione impugnata. In tale contesto si afferma che sussiste una violazione del regolamento (CE) n. 659/1999 (1), dalla sistematica del quale emergerebbe che una decisione negativa come quella del 19 giugno 2002 è definitiva e che la convenuta non può ripetere un procedimento di accertamento degli aiuti su una fattispecie che ha già formato oggetto di una valutazione definitiva.

La ricorrente fa valere anche che la convenuta ha violato l'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE e all'art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999, in quanto la decisione impugnata, da un lato, non lascia comprendere chiaramente quali provvedimenti la Commissione voglia considerare aiuti di Stato e, dall'altro, non contiene alcuna valutazione giuridica in proposito

Infine, viene contestata la violazione degli artt. 87, n. 1, CE e 88 CE, in quanto i provvedimenti menzionati non potrebbero essere considerati aiuti di Stato.

Ricorso proposto il 16 novembre 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (100)

(Causa T-425/07)

(2008/C 22/87)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (Częstochowa, Polonia) (rappresentante: D. Rzążewska, consigliere giuridico)

⁽¹) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999 n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1).

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare integralmente la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 settembre 2007, n. R 1274/2006-4;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «100» per merci e servizi classificati nelle classi 16, 28 e 41 (domanda n. 3 875 408)

Decisione dell'esaminatore: rifiuto di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: erronea applicazione del disposto dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 (¹), in quanto secondo la ricorrente il segno «100» non è descrittivo né privo di carattere distintivo per le merci e i servizi indicati.

 (¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 16 novembre 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (300)

(Causa T-426/07)

(2008/C 22/88)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (Częstochowa, Polonia) (rappresentante: D. Rzążewska, consigliere giuridico)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare integralmente la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 settembre 2007, n. R 1275/2006-4;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «300» per merci e servizi classificati nelle classi 16, 28 e 41 (domanda n. 3 875 416)

Decisione dell'esaminatore: rifiuto di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: erronea applicazione del disposto dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 (¹), in quanto secondo la ricorrente il segno «300» non è descrittivo né privo di carattere distintivo per le merci e i servizi indicati.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 16 novembre 2007 — Mirto Corporación Empresarial/UAMI — Maglificio Barbara (Mirtillino)

(Causa T-427/07)

(2008/C 22/89)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Mirto Corporación Empresarial, S.L. (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. E. Armijo Chávarri)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Maglificio Barbara Srl

Conclusioni della ricorrente

 Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 29 agosto 2007 pronunciata nel procedimento n. R 875/2006-2 e condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Maglificio Barbara Srl.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «Mirtillino» per prodotti delle classi 3, 18 e 25 (domanda n. 3252467).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Creaciones Mirto, S.A.; la ricorrente dopo la cessione dei marchi su cui si fonda l'opposizione.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo «MIRTO» (marchio comunitario n. 1653351) per prodotti delle classi 3, 18 e 25 e molti altri marchi nazionali denominativi e figurativi «MIRTO».